

dotato di idoneo apparecchio di telefonia mobile e debitamente registrato, di essere immediatamente geolocalizzato in caso di incidente e debitamente soccorso.”;

- il CNSAS è Sezione nazionale del Club Alpino Italiano, dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 419;
- il CNSAS è incaricato di svolgere ed attua un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile;
- Scopi del CNSAS sono, infatti, il perseguimento delle finalità di seguito indicate ed in particolare:
 - a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria delle Regioni e delle Province autonome per le quali lo stesso CNSAS rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74;
 - b) effettuare, quale struttura nazionale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;
 - c) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle Scuole nazionali del CNSAS;
 - d) curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74;
 - e) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale;
 - f) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;
 - g) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;
 - h) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.
- il CNSAS ha sviluppato, realizzato ed è titolare del servizio "GeoResQ" di geolocalizzazione e tracciamento su scala nazionale che consente di memorizzare e rivedere le tracce dei percorsi e delle escursioni degli utenti del servizio, di consentirne il monitoraggio in tempo reale degli spostamenti anche da altre persone e in caso di necessità consente all'utente di inviare rapidamente un allarme geolocalizzato. Una centrale operativa del CNSAS dedicata garantisce assistenza agli utenti ed in primis il tempestivo inoltro dell'allarme alle strutture deputate al soccorso;
- il servizio "GeoResQ" è attualmente offerto gratuitamente a tutti i cittadini;

- CAI e CNSAS intendono rendere sempre più fruibile gratuitamente il servizio "GeoResQ", ai frequentatori della montagna ed ai praticanti delle attività outdoor, con il fine di aumentare la sicurezza di tali attività e massimizzare l'efficacia delle operazioni di soccorso;

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente Convenzione la regolamentazione dei rapporti economico-finanziari connessi alla fruibilità gratuita del servizio "GEORESQ" di cui in premessa.

ART. 2 - Impegni del CNSAS

Il CNSAS si impegna a curare le seguenti azioni:

1. Sviluppare e aggiornare i propri sistemi informatici in relazione al continuo ampliamento della base degli utenti;
2. Manutenzione e ottimizzazione dell'interfaccia del sito e del portale utenti GeoResQ, dell'App e delle pagine social;
3. Realizzare e diffondere filmati e materiale promozionale in collaborazione con CAI;
4. Gestione dei locali e delle dotazioni della Centrale operativa;
5. Potenziamento delle postazioni di lavoro;
6. Reclutamento del personale necessario;
7. Gestione delle procedure attivate dalla Centrale operativa;
8. Garantire l'assistenza in remoto agli utenti registrati;
9. Riportare i Loghi CAI e MITUR con la massima visibilità, concordandone in particolare la posizione e le dimensioni con la dicitura "GeoResQ è stato realizzato in collaborazione con Club Alpino Italiano e Ministero del Turismo".

ART. 3 - Impegni di CAI

Per quanto previsto all'art. 1, CAI si impegna a sostenere il CNSAS negli impegni assunti all'art. 2, provvedendo a corrispondere quanto dovuto al CNSAS previa presentazione da parte di quest'ultimo delle rendicontazioni meglio indicate all'art.7 della presente Convenzione e nei termini e modalità indicati nel citato art.7, per un importo di 474.700,00 Euro (quattrocentosettantaquattromilasettecento/00 euro) comprensivi di IVA e spese tecniche di qualsiasi tipo, con versamenti da effettuarsi con le modalità indicate all'art. 7 della presente Convenzione.

Art. 4 – Marchi, Loghi e Segni Distintivi

4.1 Il CAI autorizza CNSAS a utilizzare i propri marchi e gli altri segni distintivi e, in particolare, il logo CAI a colori (Allegato A – Logo CAI a colori), affinché possa essere associato al servizio GeoResQ, sia mediante l'inserimento degli stessi nel sito GeoResQ, nell'App e nelle pagine social, sia in campagna promozionale realizzata in collaborazione con CAI.

4.2 CNSAS si obbliga a non modificare i Loghi CAI per nessun motivo, né nella loro forma, né con riguardo ai colori degli stessi. Resta, pertanto, inteso che i Loghi CAI potranno essere utilizzati da CNSAS solo nella versione allegata all'Accordo. Il diritto di CNSAS di utilizzare i loghi e il Marchio cessa con il venir meno del presente Accordo per scadenza o altra giusta causa.

4.3 CNSAS riconosce espressamente che CAI è esclusivo proprietario e titolare di tutti i diritti sui loghi e sul Marchio di cui al precedente art. 4.1, nessuno escluso e/o eccettuato e si impegna ad utilizzare i loghi e il Marchio per le sole finalità di cui al presente accordo, non essendo autorizzato l'uso degli stessi per finalità diverse.

4.4 CNSAS si atterrà alle medesime indicazioni di cui ai punti precedenti per l'utilizzo del logo del Ministero del Turismo (Allegato B – Logo MITUR a colori).

ART. 5 - Verifica della Convenzione

Con cadenza quadrimestrale CNSAS redigerà e trasmetterà a CAI una relazione sullo stato del progetto, unitamente alla relativa documentazione tecnica e di spesa.

ART. 6 - Termini di adempimento

CNSAS si obbliga a realizzare quanto previsto all'art. 2 entro il 31 dicembre 2024. Previo accordo tra le parti, la presente convenzione potrà essere rinnovata.

ART. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento

Le Parti convengono che CAI corrisponderà a CNSAS le somme di cui all'art.3 della presente Convenzione, secondo le seguenti modalità:

1. anticipo pari al 50% del finanziamento alla firma della presente Convenzione;
2. rimborso degli oneri sostenuti, al netto dell'anticipo di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla presentazione della relazione quadrimestrale di cui all'art. 5, in misura pari all'importo della documentazione di spesa presentata;
3. in ogni caso il CAI potrà trattenere il 10% del finanziamento complessivo sino alla piena realizzazione di quanto riportato all'art. 2.

ART. 8 - Modifiche

Le clausole di cui alla presente convenzione sono valide ed efficaci tra le Parti e determinanti del loro consenso all'atto sottoscritto. Modifiche al presente atto, potranno essere efficaci e vincolanti solo se adottate in forma scritta e sottoscritte da entrambe le Parti per accettazione, pena la inefficacia o nullità delle stesse. Le eventuali modifiche non produrranno novazione dell'accordo, salvo diversa ed espressa volontà delle Parti.

ART. 9 – Codice Etico

CNSAS s'impegna, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e s.m.i., nei rapporti con CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito web CAI al seguente link https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice_comportamento_CAI.pdf, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che CNSAS dichiara di ben conoscere.

La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di CAI di risolvere la presente Convenzione, impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dalla presente.

CAI e CNSAS dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti), nonché ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. nei rapporti reciproci, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione della Convenzione e si impegnano, per quanto di spettanza di ciascuna delle Parti, a vigilare sull'esecuzione della stessa in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dai succitati Decreto Legislativo n. 231/2001 e Legge n. 190/2012, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.

ART. 10 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa in vigore e sulla protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Ciascuna delle Parti acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna delle Parti (intendendosi a tal fine anche i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo operano nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i dati personali che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e ss. del GDPR).

ART. 11 – Responsabili della gestione della convenzione

Anche ai fini della normativa anticorruzione, CNSAS designa quale proprio Responsabile della Gestione della Convenzione (come di seguito definito) il cav. Alessandro Giuseppe Molinu. Dal canto suo, CAI designa quale Responsabile della Gestione della Convenzione il Direttore (ruolo). Ai fini chiarificatori, per "Responsabile della Gestione della Convenzione" si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella Convenzione e le prestazioni effettivamente rese.

Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta certificata, anticipata via e-mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a CNSAS:

Via Errico Petrella, 19 – 000124 Milano
tel. 02/29412383

e-mail: segreteria@cnsas.it; a.molinu@cnsas.it;

pec: segreteria@cert.cnsas.it

alla cortese attenzione di Alessandro Giuseppe Molinu

se a CAI.:

Via Errico Petrella, 19 – 20124 Milano
tel. 02/205723221

e-mail: direzione@cai.it

PEC: cai@pec.cai.it

alla cortese attenzione del Direttore del CAI

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 12 - Controversie. Tentativo di conciliazione

Le Parti si impegnano a dare attuazione alla presente convenzione con spirito di leale collaborazione. Le Parti convengono che in caso di eventuali controversie concernenti la presente convenzione, la sua esecuzione e/o interpretazione sia previsto un tentativo obbligatorio conciliazione avanti il Collegio nazionale dei Probiviri del CAI.

In caso di esito negativo, persistendo il contenzioso, lo stesso sarà devoluto ad un apposito Collegio arbitrale, da istituirsi con le forme e modalità dell'arbitrato rituale. Ciascuna parte nominerà, ai sensi dell'art.809 cpc, un solo arbitro, ed entrambi provvederanno a nominare il terzo componente del Collegio. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, si procederà, ai sensi dell'art.810 cpc, con ricorso, per la nomina del terzo arbitro, al Presidente del Tribunale di Milano.

Le spese di costituzione del Collegio Arbitrale saranno anticipate da ambedue le parti, salva diversa e successiva determinazione definizione delle spese, all'esito del lodo arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale è stabilita in Milano.

ART. 13 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto, il rapporto oggetto della presente convenzione sarà regolato ai sensi delle norme e delle leggi vigenti in materia.

Le Parti dichiarano di aver concordato letto e compreso integralmente gli articoli del presente accordo e di approvarli esplicitamente e senza riserva alcuna.

Milano, 15 febbraio 2024

per il Club Alpino Italiano-CAI

per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico – CNSAS

Antonio Montani

Montani
Antonio
15.02.2024
13:23:14
GMT+00:00



Maurizio Dellantonio

Dellantonio
Maurizio
19.02.2024
10:39:13
GMT+01:00

